

REGOLAMENTO (CEE) N. 2883/71 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1971

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 ⁽³⁾, che definisce le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da un parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/

69 ⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco ; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli ; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa ; che l'ammontare della restituzione può d'altronde tener conto ugualmente della situazione sui mercati dei prodotti cerealicoli diversi dal granturco ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 17.05 A), il cui tenore, in peso, in latte in polvere ⁽¹⁾ è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽²⁾ è :	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,419
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,047
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,884
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,512
	7010	— superiore al 65 %	3,140

⁽¹⁾ Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b), 1 figurante all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3). Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento.

⁽²⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.